



Immagine tratta dal film Fast and Furious

INCIDENTE DURANTE GARA AUTOMOBILISTICA: CONCORSO DI COLPA DEL TRASPORTATO

La Cassazione Civile: accettare una condotta illecita del conducente riduce il diritto al risarcimento

N

on vi proponete mai come “navigatore” nelle gare automobilistiche non autorizzate, anzi evitate proprio di salire in macchina perché in caso d’incidente non avreste nemmeno diritto al pieno risarcimento. Parola della Cassazione Civile che, con la sentenza n. 11698 del 26 maggio 2014, ha attribuito ai familiari della vittima – trasportata da uno dei gareggianti e rimasta uccisa – solo il 50% del danno.

Il caso è accaduto a Roma quindici anni fa, ma solo ora la Cassazione ha posto fine alla querelle stabilendo il principio di diritto secondo cui chi sale a bordo di un’auto cosciente di partecipare – sia pure come trasportato – ad una gara vietata, assume su di sé il rischio di restarne danneggiato. Ma come? La legge n. 990 del 1969 (artt. 1 e 4), non stabiliva che il terzo trasportato ha sempre diritto “all’integrale risarcimento del danno” da parte del responsabile del sinistro? Evidentemente la regola del risarcimento, applicabile al trasporto di “cortesia”, non si applica quando la persona che

sale in auto è conscia dell'attività illecita e pericolosa posta in essere dal guidatore ed in un certo senso l'accetta.

Insomma, pur non avendo in nessun modo condizionato la dinamica dell'incidente, sebbene il trasportato fosse rimasto inerte fino al sinistro nel quale è rimasto ucciso, anche a lui è stata attribuita una parte di colpa, limitata naturalmente al solo suo diritto (meglio al diritto dei familiari) di ottenere un risarcimento. La dinamica accertata, nella sua drammatica banalità, è tragica, assurda. Durante la notte, si ingaggia una gara clandestina, la vittima sale con l'amico che peraltro si pone alla guida dopo aver bevuto. Sul percorso il "pilota" perde il controllo del veicolo e l'auto, proiettata a fortissima accelerazione, si ribalta. Il trasportato perde la vita e ai familiari non resta che chiedere il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2000, condanna in solido il conducente e la compagnia di assicurazioni (quale impresa designata, essendo il veicolo risultato, peraltro, privo di copertura assicurativa), a risarcire il danno nella misura del 50% del totale. La vittima aveva preso parte scientemente alla gara di velocità, quindi metà della colpa era anche sua. La tesi non sta bene ai familiari che ricorrono in appello. La sentenza di secondo grado arriva nel 2007 e conferma la decisione del Tribunale. Ecco che il tutto si trasferisce in Cassazione. Cosa c'entra il trasportato con la dinamica dell'incidente? Se anche la vittima non fosse stata a bordo il conducente avrebbe comunque perso il controllo dell'auto e si sarebbe in ogni caso ribaltato. Sono stati quindi violati dal giudice, nel decidere, secondo gli avvocati, gli artt. 2043 e 2054 cod. civ. e 1 e 4 della legge n. 990 del 1969. Tecnicamente, la vittima non ha dato alcun "apporto causale" alla dinamica: il comportamento del trasportato, quand'anche questi fosse stato consapevole del rischio al quale andava a sottoporsi partecipando al fianco dell'amico alla gara notturna e lo avesse scientemente accettato, non poteva esplicitare alcun contributo causale (non aggiungeva né toglieva nulla) nel verificarsi del sinistro, essendo stato l'incidente esclusivamente provocato dalla condotta del conducente. In sostanza, secondo la difesa, nel caso si specie andava applicata la disciplina del cosiddetto "trasporto di cortesia".

IL TRASPORTO DI CORTESIA: Cosa succede, in punto di diritto, se fai salire un amico o anche uno sconosciuto autostoppista? In questo caso si parla di trasporto "amichevole" che, attenzione, si distingue da quello gratuito per il fatto che il vettore non assume alcuna obbligazione, né di risultato, né di mezzi, con la conseguenza che dell'eventuale sinistro egli potrà essere chiamato a rispondere non già a titolo contrattuale, ma soltanto extracontrattuale. Insomma, col taxista si stipula un contratto (anche se oralmente), ma con l'amico no. Quindi, in caso

di incidente si presume la colpa del conducente, secondo il rigoroso principio dettato dall'art. 2054 cod. civ.

Proprio di recente, la Cassazione Civile (Sez. III, Sent., 21 maggio 2014, n. 11270) ha rammentato che *"il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno"*. In termini pratici significa che il conducente paga i danni salvo che non dimostri che si sia trattato di un caso fortuito (guasto meccanico, fulmine, voragine apertasi all'improvviso davanti al veicolo) e con lui concorre il proprietario del veicolo se non dimostra che l'auto è stata presa "contro" la sua volontà.

Lo aveva già affermato Cass. civ. n. 20810/2010, secondo cui: *"La presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. opera anche nell'ipotesi in cui il trasporto è avvenuto a titolo di cortesia: il danneggiato può far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e quella solidale del proprietario"*. A queste decisioni si sono allineate, con un coro di decisioni analoghe numerose Corti territoriali. Per il Tribunale di Salerno (sentenza 18.3.2013, e per quello di Lecce (sentenza 16 febbraio 2013) *"Il soggetto trasportato, qualsiasi sia il titolo del trasporto, e pertanto anche in caso di trasporto di cortesia, può giovare delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., non solo nei confronti del conducente del veicolo antagonista, ma anche nei confronti del proprio vettore"*. Cioè, la colpa dei danni riportati dal trasportato ricadono sul guidatore. Dello stesso avviso il Tribunale di Milano (sentenze 31.1.2013 e 16.2.2013), la Corte d'Appello di Roma (sentenza 7.5.2012) e il Tribunale di Potenza (sentenza del 18.3.2011) che ha statuito: *"In caso di esercizio dell'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge 990/1069, il terzo danneggiato potrà invocare in suo favore il regime probatorio semplificato di cui all'art. 2054 cod. civ."*. Tradotto, il conducente paga se non prova il caso fortuito. Di più, la Corte d'Appello di Venezia, nella sentenza 7 maggio 2012, ha stabilito che "per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, il conducente deve *"fornire la prova positiva di un eventuale concorso di responsabilità in capo al trasportato"* alla verifica del danno, per esempio per non aver allacciato le cinture di sicurezza.

SALIRE SU UN'AUTOMOBILE CHE GAREGGIA ABUSIVAMENTE IN VELOCITÀ: La domanda a questo punto è: chi sale su un'auto che partecipa ad una corsa clandestina può considerarsi un trasportato di cortesia? Si tratta anche in questo caso di un trasporto "amichevole"? La risposta al quesito è

Immagine tratta dal fil Fast and Furious



importantissima ai fini della responsabilità civile: se si dovesse applicare la stessa regola del trasporto di cortesia è il conducente – come abbiamo visto - a dovere pagare i danni riportati da chi viaggiava a bordo del veicolo.

E' proprio qui che risiede la portata innovativa della sentenza 11698/2014: per la Cassazione chi sale sul veicolo ben sapendo di partecipare ad una gara abusiva, almeno per metà, è da considerarsi causa egli stesso del suo danno.

La motivazione, in termini di diritto, è un tantino sofisticata e va quindi ridotta in pillole. Il fatto è che, se vediamo l'incidente nell'ottica della vittima, l'evento dannoso – dice la Corte - non si esaurisce e non si identifica con *“il segmento causale attinente al momento cinematografico dei fatti”*. In poche parole non si esaurisce nello scontro o, come nel nostro caso, nell'uscita di strada. Certo, questo evento è ascrivibile alla responsabilità del conducente, mentre il danneggiato non ha fatto nulla per contribuire allo schianto. Non basta questo, però, perché conta anche il risultato finale del sinistro.

Alla vittima interessa come è andata a finire, soprattutto. Aggiunge a questo proposito la Corte: *“Occorre, però, prendere in considerazione come segmento terminale e quindi di perfezionamento del fatto storico, la “lesione del bene giuridico tutelato” e quindi nel caso del trasportato la lesione della sua integrità fisica (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile)”*. Tale lesione (evento dannoso) non si sarebbe verificata se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l'auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza (evitando nel caso in esame di impegnarla in una corsa clandestina), *“e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben sapendo in che attività sarebbe stata da lì a breve impegnata la vettura, secondo una regola prudenziale”*.

È proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela di situazioni che si è conclusa per lui

con l'evento dannoso più gravoso, la morte, in quanto egli, pur accorgendosi a tempo debito dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto su cui si accingeva a salire, essendo consapevole della partecipazione della vettura ad una corsa clandestina - e quindi consapevole in entrambi i casi che il suo conducente si apprestava a tenere una condotta illecita e contraria alle regole di prudenza - tuttavia si esponeva volontariamente al rischio salendo sull'auto, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Con l'accettazione consapevole del rischio cui andava a sottoporsi il trasportato ha posto in essere un antecedente causale necessario quindi non del fatto dannoso incidente stradale, ma dell'evento che si è verificato a suo danno (lesioni all'integrità fisica), e pertanto, nella misura in cui quell'evento è addebitabile al suo apporto causale non se ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto.

I “danni conseguenza” che in base alle regole generali della responsabilità civile automobilistica dovrebbero gravare sul conducente e sul proprietario del veicolo e sulla sua assicurazione per la responsabilità civile automobilistica in base alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico.

Non salite in auto con chi gareggia in velocità: accettare una condotta illecita del conducente riduce il diritto al risarcimento. ■

***Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l'Università di Bologna
ugo.terracciano@unibo.it**